

ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

DECRETO SINDACALE N. 6 DEL 28.05.2024

Oggetto: Misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 – Atto di designazione del Responsabile del sistema di videosorveglianza e conseguente attribuzione al soggetto designato di specifici compiti e funzioni, con delega all'esercizio ed allo svolgimento degli stessi secondo analitiche istruzioni impartite

IL SINDACO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR);

Visto il Regolamento comunale sull'utilizzo del sistema di videosorveglianza;

Rilevato che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni contenute nel GDPR, vanno innanzitutto individuati gli attori, i ruoli e le responsabilità del sistema organizzativo preordinato a garantire la protezione dei dati personali;

Dato atto, a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 contenente *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”*, è stato introdotto all'interno del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della privacy) l'articolo 2-quaterdecies rubricato *“(Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati)”* il quale così dispone: *“1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta”*.

Considerato che, conformemente alle disposizioni del GDPR e della normativa interna di adeguamento, il Titolare ed il Responsabile del trattamento possono quindi designare, sotto la propria responsabilità, ed all'interno del proprio assetto organizzativo, determinate persone fisiche per attribuire alle stesse specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati, individuando le modalità più opportune per autorizzare dette persone al trattamento dei dati;

Ritenuto che le modalità più opportune siano costituite dalla delega di compiti e funzioni alle

persone fisiche designate;

Dato atto che si rende necessario procedere alla designazione delle persone fisiche aventi specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali, ed alla delega, in loro favore, dell'esercizio e dello svolgimento di tali specifici compiti e funzioni;

Dato atto che presso questo Comune il **Dott. Gianluigi Talento** svolge la funzione di Comandante della Polizia Locale e presenta caratteristiche di professionalità ed esperienza che lo rendono idoneo ad assumere gli specifici compiti e funzioni spettanti al Titolare in relazione all'impiego del sistema di videosorveglianza, ferma restando l'imputazione della responsabilità conseguente al trattamento in capo al Titolare medesimo;

Ritenuto, altresì, di delegare al summenzionato l'esercizio e lo svolgimento degli specifici compiti e funzioni attribuite;

Appurato che l'ordinamento interno del Titolare, così come si ricava dallo Statuto e dai Regolamenti in vigore, risulta compatibile con la delega di compiti e funzioni;

DECRETA

DI DESIGNARE, con decorrenza dalla data di ricezione del presente provvedimento, il **Dott. Gianluigi Talento** che opera sotto la diretta autorità del Titolare, quale Responsabile del sistema di videosorveglianza, a cui attribuire specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza, dando atto che i compiti e le funzioni attribuite devono essere svolti:

- presso la sede del Titolare e le sue articolazioni territoriali
- nell'ambito e conformemente alle istruzioni contenute nel presente atto di designazione;

DI ATTRIBUIRE, con decorrenza dalla data di ricezione del presente provvedimento, al Responsabile del sistema di videosorveglianza, i compiti e le funzioni analiticamente elencate in calce al presente provvedimento, con facoltà di successiva integrazione e/o modificazione, dando atto che l'attribuzione di compiti e funzioni inerenti il trattamento dei dati personali non implica l'attribuzione di compiti e funzioni ulteriori rispetto a quelli propri della qualifica rivestita ma conferisce soltanto il potere/dovere di svolgere i compiti e le funzioni attribuite dal Titolare;

DI DELEGARE, per effetto di quanto sopra indicato e con decorrenza dalla data di ricezione del presente provvedimento al Responsabile del sistema di videosorveglianza, l'esercizio e lo svolgimento di tutti i compiti e di tutte le funzioni attribuite dal Titolare, ed analiticamente elencate in calce al presente decreto, con facoltà di successiva integrazione e/o modificazione;

DI DARE ATTO che il Responsabile del sistema di videosorveglianza, assume, con decorrenza dalla data di ricezione del presente atto di designazione, attribuzione e delega, il ruolo di Responsabile del sistema di videosorveglianza, con delega a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti dal Titolare medesimo:

DI DARE ATTO, altresì, che:

- tale ruolo ha validità per l'intera durata dell'incarico;
- tale ruolo viene a cessare al modificarsi dell'incarico;
- tale ruolo viene a cessare in caso di revoca espressa;

- tale ruolo non consente l'attribuzione ad altri soggetti di poteri e compiti qui previsti;
- al cessare di tale ruolo, rimane inibito e comunque non autorizzato ogni ulteriore esercizio dei compiti e delle funzioni di trattamento dei dati personali oggetto del presente provvedimento, salvo che ciò sia imposto o consentito da una norma di legge o da un provvedimento dell'autorità ovvero sia necessario ad esercitare o difendere un diritto.

DI DARE ATTO che gli specifici compiti e funzioni attribuiti e delegati vanno svolti assumendo, nell'ambito delle proprie funzioni, tutti i compiti di indirizzo, direzione, coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo;

DI DISPORRE la comunicazione personale, con rilascio di apposita dichiarazione di ricevimento del presente atto.

ELENCO DEGLI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI ATTRIBUITI AL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONNESSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
--

SOTTO IL PROFILO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE:

- 1) il Responsabile del sistema di videosorveglianza, può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità, in tal caso individuando le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta e per definirne i compiti affidati;
- 2) il Responsabile del sistema di videosorveglianza assicura il rispetto di quanto prescritto dalle normative vigenti e dalle disposizioni del Regolamento comunale, in conformità alle istruzioni ricevute in sede di designazione e, in particolare:
 - a) adotta le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la corretta e lecita gestione del servizio di videosorveglianza e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
 - b) gestisce con tempestività eventuali circostanze che rendano necessario od opportuno l'aggiornamento delle misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - c) individua il personale autorizzato all'utilizzo del sistema di videosorveglianza o sue singole componenti, impartendogli le necessarie istruzioni;
 - d) cura il rispetto degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento alle informazioni da fornire agli interessati ed alla gestione dei procedimenti per il riconoscimento dei diritti riconosciuti agli interessati;
 - e) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
 - f) custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni;
 - g) cura la distruzione/cancellazione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
 - h) effettua, prima di procedere al trattamento, quando questo può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali. Prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla

protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;

i) coopera, su richiesta, con il Responsabile della protezione dei dati personali e con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei rispettivi compiti. Si assicura che il Responsabile della protezione dei dati personali sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

j) identifica contitolari, responsabili e sub responsabili coinvolti nella gestione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza, e sottoscrive gli accordi interni ed i contratti/appendici contrattuali per il trattamento dei dati, avendo cura di tenere costantemente aggiornati i documenti relativi ai contitolari ed ai responsabili;

k) in caso di violazione dei dati personali, collabora con il titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati personali nel processo di notifica della violazione all'Autorità di controllo competente informandoli senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

l) istituisce e conserva uno o più registri, anche in formato elettronico, per l'annotazione di:

- ogni accesso alla centrale di controllo;

- ogni operazione di accesso alle riprese, sia in modalità di mera consultazione che in modalità di estrazione di copia;

- ogni anomalia o malf funzionamento dell'impianto o di un singolo dispositivo.

SOTTO IL PROFILO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI:

Nello svolgere le proprie funzioni, che comportino un trattamento di dati personali, il Responsabile del sistema di videosorveglianza, deve attenersi alle seguenti ulteriori istruzioni:

A) In generale

1) tutte le operazioni oggetto delle presenti istruzioni devono essere effettuate esclusivamente nell'ambito della propria funzione o ruolo, esclusa qualsivoglia finalità ad essa estranea (nell'interesse proprio o altrui) e per il tempo strettamente necessario. E' fatto salvo il rispetto di ordini legalmente impartiti dall'Autorità competente;

2) è fatto obbligo di mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, per tutta la durata del medesimo ed anche successivamente al termine di esso. Sono fatte salve specifiche disposizioni normative di settore, in materia di segreto;

3) è fatto divieto di utilizzare il sistema per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

B) Visione delle riprese in tempo reale

1) la visione delle immagini in tempo reale, ove disponibile, deve avvenire con modalità ed accorgimenti tali da impedirne analoga visione ad altri soggetti non autorizzati, sia interni alla struttura del titolare, che esterni;

2) nel corso della visione in tempo reale è fatto assoluto divieto di effettuare registrazioni con dispositivi diversi dal sistema di videosorveglianza (ad es. smartphone, tablet, videocamere, ...), salvo documentate esigenze e circostanze;

3) le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate, eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di reati;

4) è consentito l'uso del brandeggio ovvero dello zoom della telecamera, quando possibile, da parte di un operatore solo nei seguenti casi:

- per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
- in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo che necessitino di essere verificate nell'immediatezza;
- nel supporto logistico ad operazioni istituzionali condotte con personale sul luogo;

5) nel caso l'impianto (o la singola videocamera) lo consenta, è fatto comunque divieto di ascoltare e registrare conversazioni od altri suoni, salvo che sia tenuto per ordine dell'Autorità giudiziaria;

6) ove la visione in tempo reale richieda di effettuare il previo accesso al sistema informativo dell'Ente, si applicano le disposizioni di cui al punto "C)".

C) Accesso al sistema informativo

1) è consentito l'accesso unicamente durante l'orario d'ufficio, salvo documentate esigenze e circostanze;

2) l'accesso deve avvenire unicamente attraverso i dispositivi (postazioni fisse, mobili e remote) appositamente individuati ed autorizzati ed utilizzando le credenziali appositamente assegnate. Esse sono individuali e non possono essere condivise con altri soggetti. Le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente l'accesso al sistema;

3) l'accesso dev'essere effettuato in modo da impedire che altri, eventualmente presenti in loco, ma non autorizzati, possano visionare e/o prendere parte alle operazioni effettuate;

4) è vietato comunicare a terzi, in qualsiasi forma, le circostanze e gli esiti del proprio accesso, fatto salvo quanto previsto sub F) e G);

5) ogni accesso al sistema avviene attraverso un log di sistema, che identifica l'operatore che ha svolto le singole attività, le operazioni dallo stesso compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. I "log" di accesso, saranno conservati per la durata di anni uno;

6) l'accesso ai locali in cui si trova la centrale di controllo deve avvenire in modo da escludere terzi non autorizzati, curandosi sempre di verificare il funzionamento e l'attivazione dei dispositivi antintrusione. Ogni accesso deve risultare annotato in apposito registro.

D) Operazioni sulle registrazioni

1) il sistema di videosorveglianza è automaticamente impostato per registrare continuativamente il segnale video proveniente dalle videocamere installate sul territorio e sovrascrivere con frequenza periodica i dati raccolti;

2) è fatto divieto di interrompere, sospendere, rimuovere, cancellare o rendere altrimenti non disponibili filmati o porzioni di essi;

3) la visione delle riprese oggetto di registrazione, da parte dell'operatore, è consentita unicamente per ragioni connesse al proprio ufficio ed all'interno dell'orario di lavoro;

4) l'esportazione di filmati o porzioni di essi dev'essere limitata a quanto indispensabile per lo svolgimento dell'attività d'ufficio, per dare seguito a richieste dell'Autorità o per dare riscontro ad istanze di esercizio di diritti di accesso (ad es., Legge 241/90, Reg. UE 2016/679);

5) l'esportazione di filmati o porzioni di essi deve avvenire utilizzando supporti rimovibili o idonei sistemi di condivisione online messi a disposizione dal Titolare del trattamento, salvo documentate esigenze e circostanze;

6) l'esportazione deve constare da apposita registrazione e documentazione. Tale documentazione è acquisita in copia quale parte dell'attività istruttoria condotta dall'operatore ovvero è consegnata in copia all'ufficio o servizio che l'abbia richiesta.

E) Attività di accertamento di condotte illecite

- 1) l'operatore cui pervenga una richiesta di visione e/o esportazione di filmati, o loro porzioni, da parte di un collega, del proprio o di altro ufficio, procede sulla base delle istruzioni che seguono;
- 2) possono essere esaminate solo richieste in forma scritta, sulla base della modulistica predisposta dal Titolare del trattamento. In caso di attività istruttoria condotta direttamente dall'operatore, non occorre la predisposizione di un'istanza scritta, salve le istruzioni che seguono;
- 3) l'individuazione della porzione video oggetto di interesse è effettuata dall'operatore, entro 48 ore dalla richiesta, sulla scorta delle informazioni ricevute, esclusa la partecipazione di altri soggetti ma salvo documentate esigenze e circostanze. La medesima è esportata su idoneo supporto fisico o collegamento telematico, il cui contenuto deve essere protetto da password;
- 4) le operazioni devono constare da apposita registrazione e documentazione, dalla quale risulti altresì l'avvenuta verifica circa l'integrità e la leggibilità del materiale video.

F) Richieste dell'Autorità giudiziaria, delle Forze dell'ordine o dal difensore

- 1) il Responsabile del sistema di videosorveglianza è competente a ricevere e gestire ogni richiesta di visione e/o esportazione di filmati, o loro porzioni, da parte dell'Autorità giudiziaria, delle Forze dell'ordine o di un avvocato nell'ambito delle indagini difensive di cui all'articolo 391-quater C.p.p. L'operatore che riceva simili richieste è pertanto tenuto a trasmetterle tempestivamente al Responsabile;
- 2) ove necessario o richiesto, le operazioni di visione e di esportazione possono avvenire alla presenza, oltre che del richiedente, altresì di tecnici appositamente incaricati (ad es. esperti forensi, tecnici informatici, ecc...);
- 3) individuata la porzione video oggetto di interesse, la medesima è esportata su idoneo supporto fisico o collegamento telematico, il cui contenuto deve essere protetto da password, ovvero in ottemperanza alle specifiche istruzioni stabilite dall'Autorità;
- 4) il filmato, o sua porzione, oggetto di esportazione è individuato dal richiedente ovvero dall'operatore sulla base delle indicazioni ricevute, entro 48 ore dalla richiesta;
- 5) le operazioni devono constare da apposita registrazione e documentazione, eventualmente in aggiunta al processo verbale imposto dall'Autorità, dalla quale risulti altresì l'avvenuta verifica circa l'integrità e la leggibilità del materiale video;
- 6) al termine delle operazioni di esportazioni, il filmato o la porzione di filmato originale, oggetto di esportazione, viene immediatamente cancellata, salvo che sussistano motivate e circostanziate ragioni per la sua conservazione od il sistema non lo consenta.

G) Esercizio del diritto di accesso

- 1) il Responsabile del sistema di videosorveglianza è competente a ricevere e gestire ogni richiesta di visione e/o esportazione di filmati, o loro porzioni, da parte di colui che eserciti un diritto di accesso previsto dalla legge (ad esempio, ai sensi degli articoli 22 e ss. della Legge 241/90, dell'articolo 15 del Regolamento UE 2016/679 o dell'articolo 11 del D.Lgs. 51/2018). L'operatore che riceva simili richieste è pertanto tenuto a trasmetterle tempestivamente al Responsabile;
- 2) possono essere esaminate solo richieste in forma scritta, sulla base della modulistica predisposta dal Titolare del trattamento. E' necessario acquisire ogni informazione utile all'identificazione del richiedente, dei presupposti e motivazioni dell'istanza e delle circostanze di tempo e di luogo cui afferisca l'oggetto della richiesta;
- 3) l'individuazione della porzione video oggetto di interesse è effettuata entro 48 ore dalla richiesta, sulla scorta delle informazioni ricevute, esclusa la partecipazione di altri soggetti e nel rispetto del principio di minimizzazione. La medesima è esportata su idoneo supporto fisico o collegamento telematico, il cui contenuto deve essere protetto da password;
- 4) le operazioni devono constare da apposita registrazione e documentazione, dalla quale risulti altresì l'avvenuta verifica circa l'integrità e la leggibilità del materiale video;

- 5) è consentito consegnare al richiedente il filmato o la porzione di filmato oggetto di esportazione, unicamente nel caso in cui lo stesso non contenga dati personali relativi a soggetti diversi dal richiedente stesso, anche a seguito di operazioni di mascheramento;
- 6) il filmato o la porzione di filmato oggetto di esportazione, ove sia rilevante per l'attività istruttoria in relazione ad un procedimento amministrativo (di accertamento o sanzionatorio) del Comune, viene trasmesso al relativo responsabile per l'attività di competenza;
- 7) fuori dei casi di cui alle precedenti lettere, il Responsabile del sistema di videosorveglianza o suo delegato, redige un verbale nel quale vengono descritti i fatti constatabili dalla visione del filmato oggetto di interesse, escludendo dalla descrizione i dati identificativi delle altre persone fisiche coinvolte;
- 8) la relazione è consegnata al richiedente con l'espressa indicazione che il filmato o la porzione di filmato oggetto di esportazione, rimane depositato presso la centrale di controllo per i 90 giorni successivi. Qualora, entro il predetto termine, non pervenga richiesta di acquisizione da parte dell'Autorità giudiziaria, si procede alla distruzione del relativo supporto;

H) Utilizzo di foto-trappole

- 1) il posizionamento dei dispositivi mobili è disposto od autorizzato dal Responsabile del sistema di videosorveglianza, in modo da garantire la sicurezza e l'inaccessibilità dei dispositivi stessi ad opera dei terzi;
- 2) la registrazione delle immagini, ove avvenga sul supporto presente all'interno del dispositivo mobile, dev'essere in modalità criptata;
- 3) nel caso il dispositivo lo consenta, è fatto comunque divieto di attivare la registrazione di conversazioni od altri suoni;
- 4) all'atto del posizionamento, si dovrà aver cura di verificare che il supporto di memoria contenuto all'interno del dispositivo, sia vuoto, funzionante ed adeguatamente formattato;
- 5) nel caso il dispositivo mobile sia dotato di lucchetti, serrature od altro sistema di protezione del supporto di memoria, verificarne l'efficienza ed assicurarsi che sia attivo;
- 6) dell'avvenuto posizionamento, così come della successiva rimozione o spostamento, dev'essere redatto apposito verbale;
- 7) l'accesso ai dispositivi mobili avviene a fronte di segnalazione di illecito o con cadenza periodica, non superiore a 5 giorni;
- 8) per l'accesso ai supporti di memorizzazione contenuti nei dispositivi mobili e per le relative operazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi. Ogni operazione deve constare da apposita registrazione e documentazione sulla scorta della modulistica resa disponibile dal Titolare del trattamento;
- 9) successivamente ad ogni accesso al dispositivo, si avrà cura di formattare il relativo supporto di memorizzazione.

I) Utilizzo di "dash-cam" (o DVR auto)

- 1) nel caso il veicolo di servizio ne sia dotato, l'accensione e la registrazione delle riprese video avviene in automatico a seguito dell'accensione. E' fatto divieto di rimuovere, cancellare o rendere altrimenti non disponibili filmati o porzioni di essi;
- 2) l'agente di polizia locale ad inizio turno, verifica il funzionamento del dispositivo installato e la presenza e integrità delle informative (stickers) collocate sul veicolo di servizio. Verifica che il supporto di memorizzazione contenuto nel dispositivo non contenga registrazioni precedenti;
- 3) l'agente è costituito custode del dispositivo assegnato. E' fatto divieto di modificare od alterare (e consentire ad altri di farlo) la configurazione del dispositivo assegnato, così come di spegnerlo, manometterne o comprometterne il regolare funzionamento, salvo documentate esigenze e circostanze;

- 4) al termine del turno di servizio l'operatore deve provvedere alla rimozione del supporto di registrazione video e, salvo sia necessaria la conservazione delle riprese, alla sua cancellazione mediante formattazione;
- 5) ogni registrazione ritenuta rilevante per documentare l'accadimento di fatti illeciti o costituenti pericolo per persone e cose, dovrà essere trasferita su separato sistema di archiviazione. Terminato il trasferimento dei files, l'agente si assicura che il supporto di memorizzazione non contenga più alcuna registrazione (formattazione);
- 6) per l'accesso ai supporti di memorizzazione contenuti nei dispositivi mobili e per le relative operazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi. Ogni operazione deve constare da apposita registrazione e documentazione sulla scorta della modulistica resa disponibile dal Titolare del trattamento;
- 7) nel caso il dispositivo lo consenta, è fatto comunque divieto di attivare la registrazione di conversazioni od altri suoni;
- 8) Non è prevista la visione delle riprese, in tempo reale, da parte della centrale di controllo. Le registrazioni non potranno essere utilizzate in violazione di quanto previsto dallo Statuto dei diritti dei lavoratori (Legge n. 300/1970).

L) Utilizzo di "body-cam"

1) spetta al Responsabile assegnare a ciascun agente, che svolga prevalentemente servizio esterno, il dispositivo ed il relativo supporto di memorizzazione. L'assegnazione avviene, salvo casi particolari, in via continuativa ed è annotata su apposito registro o verbale, unitamente alle altre operazioni di cui alle presenti istruzioni. Il dispositivo è assegnato in relazione alle seguenti fattispecie, da intendersi elencate a mero titolo esemplificativo:

- servizi di pattugliamento di pronto intervento, sia diurni che notturni;
- controlli statici di sicurezza stradale, sia diurni che notturni;
- contestazione di illeciti amministrativi sulla circolazione stradale;
- servizi di scorta e viabilità in occasione di manifestazioni ed eventi;
- servizio presso campi nomadi autorizzati e presso gli insediamenti spontanei;
- servizi di ausilio a colleghi in difficoltà;
- interventi su clochard o soggetti emarginati ad alto rischio di aggressività, parcheggiatori abusivi, lavavetri molesti, questuanti e similari;
- trattamenti sanitari obbligatori;
- maltrattamenti di animali;
- soggetti in stato di ebbrezza che manifestino reazioni violente, danneggiamenti, litigi, risse ed aggressioni, allarmi antintrusione;

2) le schede di memoria di cui sono dotate le body-cam devono essere contraddistinte da un numero seriale che, a sua volta, dovrà essere annotato in un apposito registro recante le seguenti indicazioni:

- a. il giorno di utilizzo;
- b. la fascia oraria (termine iniziale e finale);
- c. i dati indicativi del servizio;
- d. il nominativo e la qualifica dell'agente;
- e. la firma di presa in carico del dispositivo;
- f. la firma di restituzione del dispositivo;
- g. note eventuali.

La scheda di memoria, all'atto della presa in carico da parte del singolo operatore, non dovrà contenere alcun dato archiviato e nessuna immagine registrata in precedenza;

3) il dispositivo dovrà essere indossato, ad inizio turno, in posizione ben visibile ed attivato. Ove il dispositivo sia dotato di un segnale luminoso indicante la sua attivazione e/o registrazione, ovvero di uno schermo frontale, gli stessi dovranno essere in modalità acceso;

- 4) l'agente è costituito custode del dispositivo assegnato. E' fatto divieto di modificare od alterare (e consentire ad altri di farlo) la configurazione del dispositivo assegnato, così come di manometterne o comprometterne il regolare funzionamento;
- 5) il dispositivo assegnato non può essere ceduto ad altro operatore ed eventuali sostituzioni dovute a malfunzionamento o ad ogni altra motivazione, dovranno essere concordate con il Responsabile;
- 6) ove il dispositivo sia dotato della relativa funzione, la sua mera attivazione determina l'avvio automatico della registrazione delle immagini e del segnale audio (pre-recorder) che saranno automaticamente sovrascritte dopo un periodo di tempo predefinito in sede di configurazione. Tali immagini non potranno essere in alcun modo utilizzate, salvo quanto infra;
- 7) l'assegnatario è tenuto ad attivare la registrazione volontaria delle immagini e dell'audio attraverso la body-cam nei soli casi in cui ciò si renda effettivamente necessario, quali
 - a. ipotesi di insorgenza di tangibili situazioni di pericolo per persone e/o cose;
 - b. prevenzione dei reati e tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;
 - c. indagine di polizia giudiziaria che richiedano l'esecuzione di accertamenti e rilievi ex art. 354 c.p.p.;
 - d. nella flagranza di reato;
- 8) è esclusa l'attivazione della registrazione su richiesta di persone sottoposte a controllo, in assenza dei presupposti di cui sopra. Non è mai consentita la ripresa audio/video che possa interferire nella vita privata altrui e comunque al di fuori dei casi indicati al punto precedente;
- 9) la registrazione deve terminare al venire meno dei presupposti che l'hanno resa necessaria;
- 10) quando possibile, l'agente di polizia locale informa preventivamente le persone presenti e potenzialmente coinvolte dalle riprese dell'avvio della registrazione video/audio attraverso la body-cam;
- 11) al termine del servizio l'agente procede alla disattivazione del dispositivo indossato ed alla restituzione presso il Comando, ove avverranno le operazioni di estrazione e cancellazione delle riprese;
- 12) è fatto divieto all'assegnatario di rimuovere il supporto di memorizzazione dal dispositivo. Non dovrà eseguire alcuna operazione di duplicazione, modifica o cancellazione (anche parziale) delle registrazioni eseguite;
- 13) all'assegnatario è vietata qualsiasi forma di diffusione, comunicazione o trasmissione dei filmati, diversa dalla consegna al Responsabile o suo delegato;
- 14) le registrazioni che siano state attivate manualmente, in occasione di situazioni di presunto pericolo o necessità, poi non concretizzatosi, dovranno essere eliminate. Ogni altra registrazione non potrà essere alterata, cancellata o duplicata ma dovrà essere trasferita su separato sistema di archiviazione. Terminato il trasferimento dei files, l'operatore si assicura che il supporto di memorizzazione della body-cam non contenga più alcuna registrazione (formattazione);
- 15) le registrazioni acquisite attraverso le body-cam saranno conservate per un massimo di 48 ore e, successivamente, eliminate, salvo che si proceda alla relativa esportazione nell'osservanza delle istruzioni previsti dai precedenti paragrafi D3)-D6), E), F), G);
- 16) il dispositivo può essere indossato, attivato ed utilizzato altresì all'interno dei locali comunali. Non è prevista la visione delle riprese, in tempo reale, da parte della centrale di controllo. Le registrazioni non potranno essere utilizzate in violazione di quanto previsto dallo Statuto dei diritti dei lavoratori (Legge n. 300/1970).

M) Utilizzo di sistemi aerei a pilotaggio remoto "Droni" o "SAPR"

- 1) i sistemi SAPR possono essere utilizzati unicamente per il perseguimento di finalità connesse al monitoraggio del territorio in occasione di eventi rilevanti nel contesto delle attività di protezione civile;
- 2) i SAPR possono essere impiegati per attività di controllo del territorio per finalità di sicurezza pubblica unicamente qualora richiesti dalle Forze di polizia o dall'Autorità giudiziaria;

3) spetta al Responsabile disporre l'assegnazione in utilizzo di SAPR a favore di soggetti in possesso dei prescritti requisiti e licenze previste dalla normativa vigente;

4) l'utilizzo del SAPR deve avvenire nel rispetto delle regole previste dall'ENAC, oltre alle istruzioni che seguono;

5) la scheda di memoria di cui è dotato il SAPR dev'essere contraddistinta da un numero seriale che, a sua volta, dovrà essere annotato in un apposito registro recante le seguenti indicazioni:

a. il giorno di utilizzo;

b. la fascia oraria (termine iniziale e finale);

c. i dati indicativi del servizio;

d. il nominativo e la qualifica dell'agente;

e. la firma di presa in carico del dispositivo;

f. la firma di restituzione del dispositivo;

g. note eventuali.

La scheda di memoria, all'atto della presa in carico da parte del singolo operatore, non dovrà contenere alcun dato archiviato e nessuna immagine registrata in precedenza;

6) l'agente è costituito custode del dispositivo assegnato. E' fatto divieto di modificare od alterare (e consentire ad altri di farlo) la configurazione del dispositivo assegnato, così come di manometterne o comprometterne il regolare funzionamento;

7) il dispositivo assegnato non può essere ceduto ad altro operatore ed eventuali sostituzioni dovute a malfunzionamento o ad ogni altra motivazione, dovranno essere concordate con il Responsabile;

8) l'impiego di tali dispositivi dev'essere preavvisato mediante idonea cartellonistica informativa da collocarsi in prossimità dei luoghi oggetto di ripresa;

9) il sorvolo deve avvenire in luoghi pubblici od aperti al pubblico evitando di soffermarsi sui luoghi privati e relative pertinenze;

10) l'operatore, durante le operazioni di pilotaggio, si assicura di non essere in presenza di soggetti che non siano stati preventivamente autorizzati a partecipare alle operazioni. Egli si assicura inoltre di garantire la necessaria sicurezza delle operazioni (rischio caduta, incendio, folgorazione, ...);

11) salva diversa disposizione delle Forze di polizia o dell'Autorità giudiziaria, le riprese devono avvenire con modalità tali da impedire l'acquisizione di immagini all'interno di edifici privati e relative pertinenze nonché l'identificazione delle persone fisiche che si trovino all'interno dell'area monitorata;

12) l'operatore attiva la funzione di registrazione video solo in presenza di situazioni che lo richiedano e per il solo tempo strettamente necessario. E' esclusa l'attivazione della registrazione su richiesta di soggetti privati;

13) nel caso il dispositivo lo consenta, è fatto comunque divieto di attivare la registrazione di conversazioni od altri suoni;

14) al termine del servizio l'operatore procede alla disattivazione del dispositivo ed alla sua restituzione presso il Comando, ove avverranno le operazioni di estrazione e cancellazione delle riprese. E' tassativamente vietato eseguire operazioni di duplicazione, modifica o cancellazione (anche parziale) delle registrazioni eseguite, al di fuori dei locali del Comando;

15) all'assegnatario è vietata qualsiasi forma di diffusione, comunicazione o trasmissione dei filmati, diversa dalla consegna al Responsabile o suo delegato;

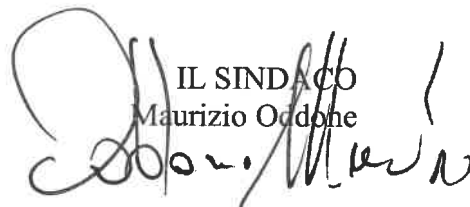
16) le immagini acquisite a seguito di attivazione della registrazione, attivata sulla base di una valutazione successivamente rilevata erranea, dovranno essere immediatamente eliminate. Ogni altra registrazione non potrà essere alterata, cancellata o duplicata ma dovrà essere trasferita su separato sistema di archiviazione. Terminato il trasferimento dei files, l'agente si assicura che il supporto di memorizzazione del SAPR non contenga più alcuna registrazione (formattazione);

17) le registrazioni acquisite attraverso i SAPR saranno conservate per un massimo di 24 ore e, successivamente, eliminate, salvo che si proceda alla relativa esportazione nell'osservanza delle istruzioni previsti dai precedenti paragrafi;

18) i SAPR non possono essere utilizzati per finalità di controllo dell'attività lavorativa, in violazione di quanto previsto dallo Statuto dei diritti dei lavoratori (Legge n. 300/1970).

Il Responsabile del sistema di videosorveglianza è informato e consapevole che l'accesso e la permanenza nei sistemi informatici dell'Ente per ragioni estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali è stato abilitato ed autorizzato, costituisce il reato di accesso abusivo ai sistemi informativi e può comportare inoltre sanzioni disciplinari, anche gravi.

Valenza, lì 28.05.2024

 IL SINDACO
Maurizio Oddone